Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023

Oggetto: Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023 al n.265, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2023, nell'incarico di "*Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017";*

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 734, che prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto il citato art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "*Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*";

Visto l'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante "*Funzioni del commissario straordinario*", che ha individuato gli ambiti di intervento del Commissario, tra cui la ricognizione dei danni unitamente alla determinazione dei fabbisogni e del quadro complessivo degli stessi, il coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche nonché la concessione ed erogazione dei contributi relativamente agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, la definizione degli interventi a sostegno delle imprese, il coordinamento degli

interventi di demolizione e la mappatura della situazione edilizia ed urbanistica, la redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni degli studi di microzonazione sismica di III livello, le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza;

Visto l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "Ricostruzione Privata" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "2. *Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 percento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17:*

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;"

Visto l'articolo 22 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante "*Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti* "e, in particolare il comma 1, lett. a) che recita: "*1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:*
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico…";

Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che recita "*Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati,* […]";

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6/12/2018 per il finanziamento degli interventi di immediata riparazione delle abitazioni, delle aziende produttive danneggiate e temporaneamente inagibili in conseguenza di "danni lievi", ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15/2/2019 per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da "danni lievi";
- l'ordinanza n. 7 del 27/9/2019 per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili a uso abitativo e a uso produttivo "gravemente danneggiati o distrutti" dal sisma del 21 agosto 2017, che viene modificata e novellata con le disposizioni della presente ordinanza;
- le ordinanze n. 7 bis del 27/11/2020 e n. 7 ter del 14/10/2021 con disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7/2019;

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante "*Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia*";

Considerato che, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*", il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare l'art. 5-*ter*, che prevede che al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 dicembre 2022, n. 951, del 24 dicembre 2022, n. 954, del 9 febbraio 2023, n. 963 e del 7 aprile 2023, n. 983 recanti: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*";

Considerato che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 recante la "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*" è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Considerato altresì che nel disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", all'esame del Parlamento, al comma 29 dell'art. 72 rubricato "*Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione*" è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;

Vista l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 recante "*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*", ed in particolare il comma 2 dell'articolo 21, che prevede che

"*I termini per la presentazione delle domande per i contributi per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi e livello operativo L0, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge n. 109 del 2018, dell'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e dell'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, sono fissati, a pena di decadenza, al 31 ottobre 2023*";

Vista l'adozione, con Decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023, da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, del *"Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA)*", ai sensi degli artt. 5-quater della legge n. 9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i. così come integrato dalla legge n. 120/2020;

Considerato che l'articolo 3 del citato Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino prevede che al fine di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e garantire adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sul progetto di aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico in oggetto da parte dei Soggetti interessati, le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Preso atto che il suddetto Piano stralcio, riguardante il Comune di Casamicciola Terme, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 21 agosto 2023;
vi agiuseppe parini 14

Considerato che tale circostanza, sopravvenuta all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, non consente, fino alla definitiva approvazione del PAI, per molti edifici, di definire i procedimenti per la concessione del contributo per la ricostruzione, né consente la conclusione dell'iter di approvazione del Piano di Ricostruzione da parte della Regione Campania;

Ritenuto pertanto necessario riesaminare la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 21 dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, in quanto, alla luce dell'adozione del Piano stralcio del PAI, potenzialmente lesiva dei diritti dei cittadini ad ottenere il contributo per la ricostruzione;

Ritenuta altresì la necessità, al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di individuare termini uniformi per le scadenze per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e dagli eventi calamitosi del novembre del 2022, nonché delle procedure connesse alla delocalizzazione degli edifici danneggiati di cui all'ordinanza n.24 del 2023;

Considerata l'opportunità di bilanciare l'abrogazione dei termini decadenziali per i danni lievi e la suddetta armonizzazione dei termini per le domande di contributo correlate alla ricostruzione privata con misure più stringenti rispetto al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS);

Ritenuto, al riguardo di prevedere che con uno o più decreti, il Commissario straordinario, sentiti la Regione Campania ed i Sindaci dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati, definisca i criteri, le

modalità ed i termini di presentazione delle domande, con priorità per i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), prevedendo la possibilità di sospenderne l'erogazione in caso di mancata presentazione nei termini fissati delle domande per la ricostruzione o delocalizzazione da parte degli aventi diritto, fatte salve le ipotesi per le quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 1716 del 31/07/2023 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse ad alienare compendi immobiliari localizzati nell'isola di Ischia da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017, fissando il termine al 30/09/2023;

Ritenuto altresì di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ad alienare compendi immobiliari localizzati nell'isola di Ischia da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017, ovvero degli eventi alluvionali del 2022, come disciplinata dall'ordinanza n.24 del 21 luglio 2023, al 15 gennaio 2024;

Considerato che con decreto del Commissario straordinario n. 1815 dell'11/12/2023, è stata conclusa l'acquisizione della piattaforma informatica GEDISI, già in uso nell'ambito della ricostruzione post-sisma del Centro Italia e in corso di adeguamento per la ricostruzione sull'Isola di Ischia, da utilizzare da parte dei professionisti incaricati, per la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del novembre 2022;

Ritenuto di prevedere un periodo transitorio durante il quale sia consentito, per i professionisti incaricati, al fine di acquisire una progressiva e necessaria conoscenza tecnica connessa all'utilizzo della piattaforma informatica GEDISI, l'utilizzo delle attuali procedure per la presentazione delle domande di contributo a mezzo Posta Elettronica Certificata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5-*ter* del decreto-legge n. 186 del 2022, le previsioni in ordine alla disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unità abitative e produttive devono ritenersi applicabili anche alle strutture danneggiate ovvero distrutte a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022;

Considerato che l'ordinanza commissariale n. 22/2023 disciplina gli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad abitazione che abbiano riportato danni di non rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI e con esclusione di quelli che abbiano riportato esito E ed EF, e che l'ordinanza n. 24 del 2023 si applica altresì agli edifici con danni di rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o EF;

Ritenuta la necessità di disciplinare, altresì, le ipotesi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o EF mediante l'applicazione delle procedure di cui all'ordinanza n.17 del 31 maggio 2022;

Ritenuta altresì la necessità di:

- ammettere, nei limiti del costo convenzionale, il contributo per la ricostruzione in favore degli edifici con danno riconducibile agli eventi sismici del 2017 ovvero agli eventi catastrofici del novembre 2022, in possesso di scheda AeDES, AeDEI, ovvero di ordinanza di sgombero, ancorché collabenti o comunque non agibili alla data dei medesimi eventi calamitosi, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in applicazione della previsione dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata coerente con il disposto degli articoli 3 e 9 della Costituzione e con la disciplina di tutela recata dal decreto legislativo n. 42 del 2004;
- coordinare e completare le disposizioni e le procedure connesse alla ricostruzione privata introducendo modifiche alla vigente disciplina contenuta nelle ordinanze n.7 del 2019 e n. 17 del 2022, nonché all'istruttoria delle domande per la delocalizzazione attribuita ai comuni ed alla struttura commissariale di cui all'ordinanza n.24 del 2023;

VISTA la nota prot. 4957 del 12/12/2023, a firma del Dirigente della struttura dr. Matteo Pasquali, che attesta la disponibilità presente nella contabilità speciale;

DISPONE

Articolo 1
(**Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione)**

1. Al fine di favorire il progressivo rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il Commissario straordinario provvede, con proprio decreto, ad armonizzare le scadenze per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e dagli eventi calamitosi del novembre del 2022.
2. Con uno o più decreti, da emanarsi ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario, sentiti la Regione Campania ed i Sindaci dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati, definisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, con priorità per i percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), prevedendo la possibilità di sospenderne l'erogazione in caso di mancata presentazione nei termini fissati delle domande per la ricostruzione o delocalizzazione da parte degli aventi diritto, fatte salve le ipotesi per le quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento.
3. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 21 dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023.

Articolo 2
(Termine per le manifestazioni di volontà per la richiesta del contributo per la ricostruzione, riparazione o delocalizzazione degli edifici danneggiati)

1. Al fine di pervenire alla definitiva stima dei danni causati dal sisma ed assicurare una efficace programmazione degli interventi connessi alla ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati ed alle procedure di delocalizzazione di cui all'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, il termine delle manifestazioni di volontà di richiedere il contributo per la riparazione, consolidamento, ristrutturazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza 17 è fissato alla data del 15 gennaio 2024.

Articolo 3
(Nuovi termini per manifestazioni di volontà ad alienare compendi immobiliari)

1. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ad alienare compendi immobiliari localizzati nell'isola di Ischia da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017, ovvero degli eventi alluvionali del 2022, come disciplinata dall'ordinanza n.24 del 21 luglio 2023, è fissato al 15 gennaio 2024.

Articolo 4
(Delocalizzazione volontaria – domanda preliminare e nuovo termine per la presentazione della domanda definitiva)

1. Al fine di consentire ai beneficiari l'acquisizione di una valutazione preventiva, ancorché non definitiva, della quantificazione del contributo concedibile per la delocalizzazione disciplinata dall'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dagli eventi alluvionali del 2022, il soggetto legittimato, anche tramite il tecnico incaricato, può presentare una domanda preliminare sulla base dello schema di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza, corredata dalla documentazione elencata nel medesimo Allegato.
2. La Struttura commissariale, previa sommaria istruttoria, provvede alla determinazione provvisoria del contributo entro 30 giorni dalla ricezione della domanda preliminare di cui al comma 1.
3. Il termine per la presentazione della domanda di delocalizzazione definitiva, di cui all'art. 21, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, è fissato al 30 aprile 2024.

Articolo 5
(Modifiche alla procedura per la concessione del contributo)

1. All'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, l'articolo 5 rubricato "*Procedura per la concessione del contributo*" è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. *Fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativi agli interventi di immediata esecuzione, l'istanza di concessione del contributo, contenente le indicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, lettere a) e b) dell'ordinanza n.7*

del 2019, è presentata, dai soggetti legittimati di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto-legge e all'articolo 1 dell'ordinanza n.7 del 2019, per il tramite del professionista incaricato, a mezzo piattaforma informatica
predisposta dal Commissario straordinario, al Comune interessato e alla Struttura commissariale, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
Ai fini di cui sopra, il professionista incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del DPR 380 del 2001. Le modalità di presentazione sono quelle previste nell'ordinanza n. 7 del 2019".

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita come segue:
"a*) relazione tecnica asseverata attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.109 del 2018, a cui si allega la scheda AeDES, la scheda AeDEI o l'ordinanza di sgombero*".

2. Al fine di consentire ai professionisti incaricati l'acquisizione di una progressiva e necessaria conoscenza tecnica connessa all'utilizzo della piattaforma informatica, la presentazione delle domande di contributo, di cui al comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza 17, come novellato dalla lettera a) del precedente comma, è consentita, in alternativa all'utilizzo della predetta piattaforma informatica, tramite Posta Elettronica Certificata fino alla data del 29 febbraio 2024.
3. Ai fini della ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 2022, come attestati dalla scheda AeDEI con esito E ovvero EF, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n.17 del 31 maggio 2022.

Articolo 6
(Edifici collabenti e non agibili alla data del sisma dichiarati di interesse culturale)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'articolo 13, comma 4-*ter*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per gli edifici con danno riconducibile agli eventi sismici del 2017 ovvero agli eventi catastrofici del novembre 2022, in possesso di scheda AeDES, AeDEI, ovvero ordinanza di sgombero, ancorché collabenti e comunque non agibili alla data del sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del "*Codice dei beni culturali e del paesaggio"* di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è ammesso il contributo per la realizzazione, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo codice. Tra le opere ammissibili, per gli interventi relativi agli immobili "collabenti", sono da comprendere anche le finiture esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il degrado strutturale del manufatto, quali, a titolo esemplificativo, le opere di regimentazione delle acque meteoriche. In ogni caso sono ammesse quelle opere, nei limiti del contributo, che garantiscano le finalità degli interventi, con esclusione delle opere di tipo provvisionale e degli interventi inerenti finiture interne e impianti.

Articolo 7

(Modifiche all'ordinanza n. 24/2023)

1. L'ordinanza n. 24 del 2023 recante la disciplina delle "*Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*", è modificata come segue:

a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
" *2. Le previsioni di cui al comma 1 sono applicabili anche agli edifici che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, presentano scheda AeDEI con esito B o B-F a condizione che sia dimostrato, con relazione geologica e perizia asseverata del tecnico incaricato, che gli oneri dell'intervento per la messa in sicurezza dell'area circostante l'immobile, interessata da rischio frana o dissesto idrogeologico, superano il contributo concedibile per la delocalizzazione ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza."*

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11
(Istruttoria da parte del Comune e della Struttura commissariale)

1. *Il Comune nel cui territorio ricade l'area dell'edificio da delocalizzare provvede, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza, all'esame della completezza e regolarità della documentazione relativa alla domanda presentata ai sensi del precedente articolo e predispone una relazione per la Conferenza Speciale di servizi di cui al successivo articolo 13 esprimendo il proprio parere in relazione allo stato legittimo dell'immobile, al titolo edilizio ed all'eventuale domanda di condono.*
2. *La Struttura commissariale provvede alla sollecita istruttoria della domanda di contributo di delocalizzazione e, entro il termine di 30 giorni di cui al comma 1, convoca la Conferenza Speciale dei servizi."*

Articolo 8
(Modifiche all'ordinanza n. 7/2019)

1. L'articolo 13 dell'ordinanza n.7 del 2019, così come sostituito dall'articolo 15 dell'ordinanza n.17 del 2022, è modificato come segue:
   a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
   "e*) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo. Può essere richiesta dall'impresa l'anticipazione del contributo del 30% (SAL 0), previa prestazione di idonea fidejussione a garanzia dei lavori da eseguire. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito è effettuata sulla base degli stati di avanzamento, come disciplinati dal presente comma, calcolati sull'importo residuo*".

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziate a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 oltre quelle previste all'art. 5-ter, comma 6, del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Articolo 10
(Efficacia ed entrata in vigore)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione e dell'imminente scadenza dei termini oggetto di proroga, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e viene trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Il presente provvedimento è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli, all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e ai Comuni dell'Isola di Ischia.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
12.12.2023
17:25:15
GMT+01:00